

I «rapporti» redatti dall'investigatore privato possono «entrare» nel processo mediante prova orale; e gli animali, se la separazione è giudiziale, non possono essere affidati dal giudice ad uno o all'altro coniuge

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Manfredini, est. Muscio)

RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI – EFFICACIA PROBATORIA – UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO – MEDIANTE ESCUSSIONE DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio.

ANIMALI – AFFIDAMENTO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ESCLUSIONE

Nel procedimento di separazione giudiziale – diversamente da quanto avviene nei procedimenti di separazione consensuale - il Tribunale non può regolare l'affidamento dell'animale domestico, posto che i poteri del Giudice in ordine ai provvedimenti accessori sono determinati in modo puntuale dalle norme di cui agli art. 155 e 156 c.c che non contemplano statuizioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare e al loro mantenimento.

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE – VERSAMENTO DIRETTO DEL MANTENIMENTO – DISCREZIONALITÀ – SUSSISTE

L'art. 155quinquies c.c, se pure propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, è pur sempre derogabile dal Giudice sulla base di motivate ragioni

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE – OBBLIGO DEL MANTENIMENTO INDIRETTO ANCHE NEL TEMPO IN CUI IL FIGLIO E' PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO – SUSSISTE

Il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e non economicamente indipendenti, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario o con il quale convivano, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto genitore nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore obbligato non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo diretto, al loro mantenimento (Cass. Sez. I 17.1.2001 n. 566, Cass. Sez. I 25.5.2007 n. 12308).

omissis

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, provato che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno sulla base delle allegazioni delle stesse parti che sono concordi nell'affermare che dal luglio 2009 era cessata anche la coabitazione, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della crisi coniugale, nè appare possibile una loro riconciliazione, atteso anche l'esito negativo del tentativo di conciliazione e vista la conflittualità emersa nel corso di tutto il giudizio.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Non possono, invece, trovare accoglimento, a giudizio del Collegio, le reciproche domande di addebito avanzate dai coniugi.

Ritiene, infatti, il Tribunale che la crisi coniugale debba farsi risalire sulla base delle allegazioni concordi degli stessi coniugi all'anno 2006.

Nei propri atti introduttivi, infatti, entrambe le parti danno atto che nel contesto di una situazione ormai di distacco e di lontananza affettiva che ciascuna parte addebita all'altra e che entrambe collocano nell'anno 2006 si inserisce quale tentativo di *"risvegliare l'interesse e la partecipazione del marito al rapporto di coppia"* (confr. ricorso pag. 6) e di *"tentare di dare nuovi stimoli comuni alla coppia"* (confr. memoria difensiva pag. 4) l'acquisto della casa di ...

Tale evento, lungi dal costituire un nuovo progetto di vita condiviso, rappresenta nella prospettiva di entrambi i coniugi un tentativo di ritrovare un'unione coniugale ormai mancante che, per ammissione degli stessi, non raggiunge l'obiettivo sperato.

Ciò posto quanto alle ragioni della crisi coniugale collocata in tale arco temporale nessuna delle parti ha fornito prova adeguata delle proprie allegazioni già di per sé molto generiche, ovvero sia per parte attrice il distacco e l'insofferenza del marito anche in relazione alle sue gravi problematiche di salute, per parte convenuta la gelosia ossessiva della moglie.

Le istanze istruttorie sul punto avanzate da entrambe le parti erano irrilevanti o del tutto generiche e valutative e come tali inammissibili, ritenendo il Collegio, attesa la loro riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, di condividere le motivazioni dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal Giudice Istruttore.

Ne deriva che la domanda di addebito del convenuto che solo su tali allegazioni si fondava deve essere respinta.

Ma non può trovare accoglimento neppure la domanda di addebito dell'attrice posto che le sue ulteriori allegazioni, peraltro solo in parte provate, non possono considerarsi causalmente rilevanti della crisi coniugale.

La relazione extraconiugale del marito ha trovato, infatti, riscontro probatorio, a giudizio del Tribunale, solo per il periodo successivo alla conclamata crisi coniugale, sicchè non può assumere rilevanza causale della stessa e costituire motivo di addebito.

Ritiene, infatti, il Collegio che la relazione extraconiugale del signor M possa dirsi provata solo a partire dall'ottobre 2007 sulla base della deposizione del teste T che ha confermato quanto dallo stesso osservato e meglio descritto nella relazione a sua firma depositata agli atti (doc. 55 parte attrice).

Premette il Tribunale che l'inammissibilità del documento in questione e della deposizione del teste, invocata da parte convenuta, non ha ragion d'essere dal momento che la mancanza della qualifica di investigatore privato in capo al T non incide in alcun modo sui fatti di cui il T è venuto a conoscenza operando su incarico dell'attrice.

Non si verte, infatti, nel caso di specie in attività investigativa da svolgersi ex art. 391bis c.p.p solo da parte di un investigatore privato autorizzato, potendo la parte nel processo civile, salvi i limiti di legge, provare le circostanze dedotte a mezzo documenti e deposizioni testimoniali di persone che siano a conoscenza delle stesse.

Ora osserva il Collegio che il teste T ha espressamente riconosciuto di essere da tempo un conoscente della signora P per ragioni di lavoro e di essere stato incaricato dalla stessa che, sospettando una relazione extraconiugale del marito, gli aveva fornito indicazioni sulle persone dallo stesso poi descritte nel documento predisposto circa i fatti osservati e prodotto in causa dalla stessa parte attrice.

Il contenuto di tale documento che si può qualificare come scritto di un terzo e quindi come prova atipica è stato poi acquisito ritualmente, secondo il Tribunale, al presente giudizio proprio attraverso la deposizione del T che ne ha confermato la paternità e il contenuto precisando altresì di avere scattato le fotografie allegate.

Ciò significa che il testimone ha riferito di avere appreso per conoscenza diretta e personale i singoli fatti e episodi da lui constatati e descritti nel documento rispondendo al capitolo di prova (capitolo 15 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c) ammesso dal Giudice Istruttore.

La formulazione del suddetto capitolo di prova che testualmente recita "*vero che durante le indagini e le ricerche effettuate ho accertato e constatato personalmente l'identità delle persone e le circostanze descritte e contenute nella relazione che mi si rammostra sub doc. 55) che ho provveduto a redigere in forma scritta su richiesta della P*" valeva pienamente a coprire la legittima acquisizione al processo di tutti i singoli fatti e circostanze dedotti da parte attrice con la produzione di tale documento e risponde pienamente a quel principio di raccolta della prova orale nel processo civile, apparendo quindi del tutto superflua la successiva capitolazione dei singoli episodi che pure parte attrice aveva dettagliato nella propria memoria istruttoria (capitoli da 16 a 28) e che il Giudice Istruttore, con argomentazione condivisa dal Collegio, non ha ammesso proprio perchè trattavasi di una ripetizione di circostanze la cui prova era già stata ammessa.

Nè a diverse considerazioni porta il richiamo fatto da parte convenuta ad altra ordinanza di questo Tribunale che non fa che affermare quanto sopra detto, ovverosia la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio che nel caso in esame sono stati pienamente rispettati.

Parte convenuta è stata, infatti, posta in condizione di articolare prove contrarie in relazione ai singoli episodi dedotti da controparte e ha svolto ampie deduzioni difensive in punto di diritto e di fatto.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, avendo il teste T della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non avendo rapporti di parentela nè interessi comuni con parte attrice, riferito di avere visto il M entrare e uscire da due alberghi in compagnia della signora P rispettivamente in data 4 ottobre 2007 e 10 luglio 2008, tali circostanze appaiono sufficienti a ritenere che tra il convenuto e tale signora vi fosse una relazione extraconiugale.

Omissis

Passando all'esame delle ulteriori domande accessorie avanzate dalle parti è incontestato che la figlia XX, benchè maggiorenne non sia economicamente indipendente e conviva con la madre, sicchè la casa coniugale, sita in Milano ... 2, in comproprietà tra i

coniugi, deve essere assegnata alla signora P confermando quindi il provvedimento presidenziale. E ciò anche per quanto attiene alle precisazioni già ivi esposte circa il regime delle spese di tale immobile per cui quelle ordinarie dovranno essere sostenute dalla P e quelle straordinarie saranno a carico dei coniugi in ragione delle rispettive quote di proprietà e circa l'infondatezza della domanda del convenuto di assegnazione a sé dell'altra casa, sita in Milano ..., sempre in comproprietà tra i coniugi, non trattandosi di abitazione coniugale e dovendo quindi per la stessa operare il regime proprio della comproprietà.

Quanto alle domande di mantenimento deve premettere il Collegio che il materiale probatorio a disposizione è idoneo e più che adeguato a fondare la decisione, dovendosi confermare le determinazioni assunte dal Giudice Istruttore tanto in relazione alle prove orali quanto in relazione agli accertamenti tramite polizia tributaria e consulenza tecnica contabile reiterate dalle parti anche in sede di precisazione delle conclusioni.

E', infatti, possibile, a giudizio del Tribunale, ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, soprattutto vista anche la documentazione relativa alle società in cui il M ha partecipazioni e cariche sociali e ai relativi bilanci, prodotta da parte convenuta a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. (doc. da 20 a 28 parte convenuta).

Le indagini tributarie insistentemente chieste da parte attrice appaiono, pertanto, del tutto superflue e la consulenza contabile nella prospettiva stessa dell'attrice pare voler demandare ad un tecnico quella valutazione che il Tribunale è ben in grado di compiere, tanto più che, per costante orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575).

Ciò premesso, risulta dagli atti che ..

Omissis

Così ricostruiti la situazione reddituale e patrimoniale delle parti da cui emerge in modo evidente la disparità di capacità economica dei coniugi e il tenore di vita del nucleo familiare è evidente che il signor M dovrà contribuire al mantenimento non solo della figlia, ma anche della moglie, dato che con il solo suo reddito da lavoro non può certo affermarsi che la stessa possa provvedere al proprio mantenimento in misura conforme al tenore di vita di cui ha sempre goduto.

Ciò anche in considerazione del fatto che la signora P dovrà provvedere a sostenere pro quota le rate dei mutui ancora gravanti su due delle case in comproprietà, quello dell'immobile di Milano ... ove vive il M per circa € 1.150 ogni trimestre e quello dell'immobile di .. per circa € 3.900 ogni trimestre (doc. 62 e 63 parte attrice), oltre alle ingenti spese ordinarie per circa € 5.000 della casa di Milano via .. alla stessa assegnata, oneri tutti che, per pacifica ammissione del convenuto, in costanza di matrimonio erano sempre stati dallo stesso sostenuti (confr. anche memoria di replica pag. 10) destinando l'attrice buona parte del suo reddito alle proprie spese personali.

Per quanto attiene alla poi alla misura del mantenimento ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio e di tutti gli elementi istruttori acquisiti e sopra delineati che hanno dato conferma in modo chiaro della situazione economico patrimoniale delle parti presente

solo in nuce al momento della decisione presidenziale, lo stesso debba essere determinato in misura superiore sia per la figlia sia per la moglie rispetto alla quantificazione fatta dal Presidente in modo prudenziale sulla base dei reddittuali a quel momento a sua disposizione.

Pare, quindi, equo e proporzionato alla complessiva situazione dei coniugi e al tenore di vita cui la figlia è sempre stata abituata stabilire che il padre contribuisca al mantenimento di XX con un assegno mensile di € 1.500 oltre al pagamento integrale delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese universitarie e del tempo libero, previamente concordate direttamente con la figlia e debitamente documentate, salva l'urgenza per quelle mediche, confermando che il versamento dovrà essere fatto alla madre, così come disposto nell'ordinanza presidenziale.

Condivide, infatti, il Collegio le ragioni poste dal Presidente a fondamento della decisione, ovverosia il fatto che, essendo XX una studentessa universitaria e convivendo con la madre, è quest'ultima che provvede alle esigenze quotidiane di vita della figlia gestendo il menage domestico e anticipando di conseguenza tutte le spese per la ragazza.

Tali considerazioni portano, quindi, il Tribunale a ribadire che non può trovare accoglimento la richiesta di versamento diretto alla figlia formulata da parte convenuta ancora in sede di precisazione delle conclusioni, posto che l'art. 155quinquies c.c. se pure propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, è pur sempre derogabile dal Giudice sulla base di motivate ragioni quali quelle sopra indicate.

Del pari deve ribadire il Collegio che l'assegno mensile per XX dovrà essere versato nella misura sopra determinata per dodici mensilità, non potendo accogliersi la domanda di riduzione del 35% dell'importo per il periodo delle vacanze estive che XX trascorrerà con il padre con conseguenti minori oneri per la madre, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte già evidenziato dal Presidente nella più volte richiamata ordinanza.

Si ribadisce cioè che il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e non economicamente indipendenti, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario o con il quale convivano, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto genitore nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore obbligato non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo diretto, al loro mantenimento (Cass. Sez. I 17.1.2001 n. 566, Cass. Sez. I 25.5.2007 n. 12308).

Quanto alla moglie pare equo e proporzionato alla situazione economico sopra delineata, al tenore di vita dalla stessa goduto in costanza di matrimonio e alla durata stessa del matrimonio determinare la misura del mantenimento in € 4.000 mensili.

Deve, infatti, anche considerarsi che il quantum stabilito incide sul convenuto in misura significativamente inferiore rispetto all'importo lordo dal momento che l'obbligato beneficia di una deduzione di pari importo dal proprio reddito complessivo, mentre per l'attrice l'imposizione fiscale ne riduce l'importo effettivamente percepito, importo che il Tribunale ritiene in ogni caso adeguato, a fronte della maggior richiesta di parte attrice, alle esigenze di mantenimento della stessa, tenuto conto anche del reddito netto

sopra indicato che la signora P percepisce in proprio.

Quanto, infine, alla decorrenza degli obblighi sopra stabiliti ritiene il Collegio che debba essere determinata in entrambi i casi dalla data della decisione presidenziale (provvedimento presidenziale del 21.4.2011, depositato il 23.4.2011) e quindi mensilità di maggio 2011.

Non può, infatti, in alcun modo trovare spazio la richiesta di parte attrice che pretenderebbe il riconoscimento di tale obbligo sin dal luglio 2009, cioè da quando il M ha lasciato la casa coniugale e neppure dalla domanda giudiziale (ricorso depositato in data 29.7.2010) dal momento che, come sopra già ampiamente detto, è provato che sino al provvedimento presidenziale il M ha provveduto in modo adeguato alle esigenze di moglie e figlia.

Ed, infatti, ritiene il Tribunale che se è vero che il principio generale per il quale un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio trova applicazione anche in sede di separazione, è altresì vero che tale principio, attenendo esclusivamente all'*an debeat* di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del *quantum* dell'assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto, in primo luogo, del concreto contributo dato dalla parte obbligata sino alla determinazione giudiziale della misura dell'obbligo e, in secondo luogo, dell'eventuale evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, con la conseguente possibilità di fissare decorrenze e misure differenziate.

Entrambi gli assegni dovranno essere oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (Foi) con prima rivalutazione maggio 2012 (base di calcolo maggio 2011).

Ritiene, infine, il Tribunale di non poter accogliere la domanda di parte attrice relativa al cane, posto che i poteri del Giudice nel caso di separazione giudiziale in ordine ai provvedimenti accessori sono determinati in modo puntuale dalle norme di cui agli art. 155 e 156 c.c che non contemplano certo statuizioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare e al loro mantenimento.

Nè appare invocabile sul punto il provvedimento di questo Tribunale citato da parte attrice, posto che si trattava di una separazione consensuale in cui il Giudice si è limitato a prendere atto di un accordo pattizio intervenuto tra le parti attinente al contenuto c.d non necessario degli accordi separativi riconoscendone in sostanza la non contrarietà ai principi dell'ordine pubblico secondo quello che è il canone ermeneutico proprio del giudizio che presiede all'omologa della separazione consensuale.

Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità nel presente giudizio di separazione, come del resto già evidenziato dal Giudice Istruttore, delle domande di cui al punto 7 delle conclusioni dell'attrice (regolamentazione dell'uso della casa di ..) e ai punti 3 (condanna alla restituzione del 50% degli importi sostenuti per i mutui delle case cointestate) e 8 (regolamentazione dell'uso della casa di ..) delle conclusioni di parte convenuta.

E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 21.5.2009 n.

11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Quanto, in ultimo, alle spese di lite ritiene il Collegio che debbano essere poste a carico di parte convenuta nella misura della metà, attesa la sua soccombenza quanto alle domande di carattere economico relative tanto alla figlia quanto alla moglie e debbano essere compensate nella residua misura della metà, considerate la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sulla status e la soccombenza reciproca quanto alle domande di addebito e alle ulteriori domande svolte da entrambe le parti nel presente giudizio.

Vengono liquidate nella misura complessiva di € 8.280 per compenso professionale, oltre iva e cpa, applicando la nuova disciplina introdotta dal DM 140/2012, essendosi l'attività difensiva conclusa con il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente in data 28.5./29.5.2013 e in data 18.6.2013, e quindi successivamente al 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del citato DM (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406), secondo lo scaglione medio di riferimento aumentato della misura massima prevista per tutte le fasi processuali effettivamente svolte, considerata la molteplicità delle questioni affrontate, con conseguente condanna del convenuto a rifondare parte attrice della somma di € 4.140 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi, sposati in ... il 8... (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...)
2. respinge la domanda di addebito ex art. 151 comma 2 c.c., avanzata da ..
3. respinge la domanda di addebito ex art. 151 comma 2 c.c., avanzata da ..
4. assegna la casa coniugale, sita in Milano ..., in comproprietà tra i coniugi, a ... in quanto genitore convivente con la figlia .., maggiorenne e non economicamente indipendente, con la precisazione che le spese ordinarie relative a tale immobile saranno a carico dalla signora .. e le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà
5. respinge la domanda di assegnazione a sé della casa, sita in Milano ...in comproprietà tra i coniugi, avanzata da ...
6. pone a carico di .., con decorrenza dalla mensilità di maggio 2011, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia .., maggiorenne e non economicamente indipendente convivente con la madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 1.500 per 12 mensilità, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione maggio 2012 (base di calcolo maggio 2011), oltre il pagamento integrale delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese universitarie e del tempo libero, previamente concordate direttamente con la figlia e debitamente documentate, salva l'urgenza per quelle mediche
7. pone a carico di .., con decorrenza dalla mensilità di maggio 2011, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 4.000, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione maggio 2012 (base di calcolo maggio 2011)

8. dichiara inammissibile la domanda di regolamentazione dell'uso della casa sita in .. in comproprietà tra i coniugi, avanzata da ..
9. respinge la domanda di affidamento a sé della cura e custodia del cane ... con obbligo a carico del .. di contribuire al mantenimento e di condividere la gestione dei periodi di vacanza, avanzata da ..
10. dichiara inammissibile la domanda di condanna di .. alla restituzione del 50% degli importi corrisposti da .. per il pagamento delle rate dei mutui delle case in comproprietà tra i coniugi, avanzata da ..
11. dichiara inammissibile la domanda di regolamentazione dell'uso della casa, sita in .. in comproprietà tra i coniugi, avanzata da ..
12. condanna ... a rifondere a .. la metà delle spese di lite liquidate in € 4.140 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge, compensando tra le parti la residua metà
13. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso, in Milano il 17 luglio 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Manfredini

IL CASO.it